

Si attesta il pagamento di  
 € 2,76 in bolli per  
 i diritti di cancelleria  
 Potenza 11-1-14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Pasquino CORDISCO



# REPUBBLICA ITALIANA

## CORTE DI APPELLO DI POTENZA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2014 il giorno 03 del mese di LUGLIO la Corte di Appello  
 di Potenza composta dai signori:

Dr. Francesco Verdoliva	Presidente - Rel.
Dr. Pasquale Materi	Consigliere
Dr.ssa Angela D'Amelio	Consigliere

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal  
 Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott Renato  
 Liguori e con l'assistenza dell' Assistente Giudiziario Sig.  
 Gianluigi Mastrocinque ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa penale a carico di  
 LANDI Dino nato a Grottaminarda il 03.07.1947 ivi res. p.zza XVI  
 Marzo n. 9

- LIBERO CONTUMACE -

CUSTODIA CAUTELARE: NEGATIVA

### Parte civile:

SATRIANI Michele nato a Potenza il 25.2.1964 in proprio e in  
 qualità di legale rappresentante della Socitel s.n.c.

Proc. Spec. Avv. Michele CIMETTI da Paterno

N. 403/14 Sent.  
 N. 293/13 RG.  
 N. 3226/07 N.R.

Depositata in cancelleria il

15 SET. 2014.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Pasquino CORDISCO

Provocabile il

IL CANCELLIERE

Trasmess\_ estratt\_ copi\_

Sentenza per l'esecuzione  
 alla Proc. Gen. il

alla Proc. della Repubblica  
 c/o Pretura/Tribun. di  
 il

Redatta scheda il

Fatta comunica-zione ai  
 sensi della Legge 7 ottobre  
 1947 n. 1058 il

N.

Camp. Penale

## **Appellanti P.C. e P.G.**

Contro la sentenza del Tribunale di Potenza (in composizione collegiale) - in data 21/11/2012 con la quale il predetto

### **IMPUTATO**

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., e 644 comma 5 n. 1), 3) e 4) c.p., perché, nella qualità in atti e per i periodi di riferimento, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, richiedevano a Satriani Michele legale rappresentante della "SOCITEL dei fratelli Satriani Michele e Rocco snc" tassi usurari generati dalla gestione:

- di un conto corrente ordinario n. 8552.93, acceso in data 01/01/1998 presso l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Potenza su cui era stata concessa un'apertura di credito (cd. fido) per l'importo di euro 20.000;
- di tre conti anticipi fatture, rispettivamente n. 15678302,95 acceso in data 01/08/2002, n. 17997503,26 acceso in data 08/04/2003, n. 445997,88 acceso in data 01/01/2001, tutti presso l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Potenza, i cui effetti economici confluivano sul conto corrente ordinario.

In particolare, gli imputati (le cui altre posizioni sono state definite diversamente) concedevano erogazioni ed agevolazioni sul conto corrente per le quali il SATRIANO era indotto e costretto a corrispondere all'istituto di credito interessi pari al 22,07% annuale, quindi superiore al tasso riconosciuto dal Ministero del

Tesoro fissato per il periodo di interesse nella misura del 14,73% annuale, saggio che giungeva alla misura finale 47,73% in considerazione degli interessi generati dai tre conti anticipi per sconto fatture, come già detto, confluiti nel conto corrente ordinario, e a quella del 42,52% al netto delle commissioni di massimo scoperto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria nonché approfittando dello stato di bisogno del debitore, titolare dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

#### VENIVA DICHIARATO

non doversi procedere nei confronti di Landi Dino in ordine al reato ascrittogli contestato in quanto estinto per prescrizione.

Udienza del 27/2/14 – ordinanza nomina CTU

Udienza del 27/3/14 - conferimento incarico

Udienza del 26/6/14 – rinvio per esame relazione peritale da parte della difesa

Udienza del 3/7/14 - sentenza

### Fatto e Diritto

Con atto di appello del 19 febbraio 2013 e ricorso per cassazione della parte civile del 4 febbraio 2013, quest'ultimo convertito in appello ed entrambi – quindi regolarmente nei termini di cui all'articolo 585 c.p.p., il procuratore generale e la parte civile impugnavano la sentenza indicata in epigrafe per il seguente unico motivo:

ad avviso degli impugnanti il primo giudice aveva considerato l'usura come reato istantaneo consumatosi entro il periodo in cui il Landi era stato

legale rapp.te della filiale del monte dei paschi di Siena di Potenza e, pertanto, aveva dichiarato la prescrizione del reato contestato.

Tale interpretazione non poteva essere condivisa né in fatto né in diritto, atteso che l'usura prosegue la sua consumazione per tutto il periodo dei pagamenti usurari che risultano essere seguenti alla data in cui il Landi ha dismesso la funzione di direttore della filiale di Potenza.

Chiedevano, quindi, gli appellanti che, previa rinnovazione del dibattimento, il Landi venisse riconosciuto responsabile del reato ascritto e condannato alla pena di legge nonché alla rifusione dei danni provocati alla parte civile.

A seguito di emissione del decreto di citazione a giudizio di appello, si procedeva, come da prospetto delle udienze riportato in epigrafe, di poi, all'udienza odierna – in cui veniva accertata la regolarità della costituzione delle parti e delle loro difese (anche mediante nomina di difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p.), nonché la regolarità del decreto di citazione a giudizio con comprovata conoscenza dell'imputazione da parte dell/degli imputato/i (nomi imputati), anche relativamente al primo grado di giudizio – era dichiarata, quindi, l'assenza, era accertata la presenza della parte civile che concludeva e depositava le note allegate al processo verbale di dibattimento<sup>1</sup>, si raccoglievano le conclusioni della pubblica accusa e delle difese come innanzi rappresentate e, quindi, all'esito della camera di consiglio, la Corte pronunciava, mediante lettura in udienza, il dispositivo allegato al processo verbale di dibattimento.

---

<sup>1</sup> Ivi compresa la nota delle spese affrontate.

Ritiene la Corte, una volta espletata la perizia in appello che i termini della questione, solo fumosamente indicata nell'ambito del capo di imputazione sia stati completamente chiariti sia in ordine al tempus che in ordine agli atti posto in essere dall'imputato ed alle sue conseguenze.

Ed invero dall'esame della consulenza emerge con chiarezza:

che il Landi, nella qualità di direttore della Filiale del Monte dei Paschi di Siena di Potenza, ha operato presso la medesima dal 13 gennaio 1999 fino al 14 marzo 2001, mentre nel periodo precedente pur risultando in servizio fin dal 1998 non aveva rivestito ruoli apicali;

che le diverse operazioni svolte dalla parte civile presso la predetta filiale si sono parcellizzate in un rapporto di conto corrente ordinario (dal 1.1.1998 al 30.09.2006) ed in uno di anticipo su fatture le cui risultanze esaminate vanno dal 7 agosto 2002 fino al 30 settembre 2009, dall'8 aprile 2003 al 30 giugno 2006, dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2012;

che i tassi applicati dall'istituto in tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente sono da ritenersi usurari ad eccezione dei trimestri 1°, 2° e 3° del 1998, 4° del 2000 e 1°, 2° e 3° del 2001.

Che i tassi applicati sui conti anticipi fatture risultano sempre compresi – quanto meno relativamente al periodo in cui il Landi ha operato come responsabile della filiale (fino al 13 marzo 2001) nella soglia atteso che l'unico periodo di sfornamento della soglia secondo il calcolo indicato dal perito è il secondo trimestre del 2002, epoca in cui il Landi non era più in servizio.

Risulta ancora dalla perizia espletata che l'imputato Landi ha sempre applicato la tabella fornita dalla Banca D'Italia vigente all'epoca e, dal

raffronto di tale tabella, con i tassi corrisposti si evince con chiarezza che i vari rapporti sono stati tenuti sempre nei limiti dei tassi di soglia.

Il perita spiega anche la discrasia fra le tabelle indicate dalla banca d'Italia e quelle utilizzate per l'indicazione dello sfioramento del tasso usurario e precisa che in queste ultime sono incluse alcune voci individuate dalla giurisprudenza della suprema corte, quali la commissione di massimo scoperto ed il tasso applicato per il cd. Extrafido.

Chiariti in questi termini la questione e le vicende del rapporto intercorso tra le pari civile e la filiale del monte dei paschi e di Siena di Potenza, si deve osservare che se da una parte il Landi risulta aver rispettato le disposizioni interne e le istruzioni della Banca d'Italia in tema di Tassi di soglia usurari, dall'altra nel periodo in cui era titolare della filiale non risultano corrisposti interessi usurari nemmeno con riferimenti ai criteri elaborati dalla suprema Corte, ad eccezione di un solo trimestre, per il quale lo sfioramento è minimo, né si può ritenere che gli ulteriori interessi corrisposti dalla parte civile dopo l'anno 2001 siano attribuibili a pattuizioni stipulate dal medesimo con i clienti, sia perché tanto non risulta agli atti, sia perché i rapporti di anticipi su fattura si esauriscono di volta in volta e, quelli attribuibili alla gestione Landi, appaiono regolari e nei limiti.

Viene di conseguenza che pur permanendo a carico dell'istituto come tale una responsabilità, quanto meno civilistica, per l'incameramento di somme non dovute, responsabilità sulla quale questa corte non può e non deve pronunciarsi attesa la mancata partecipazione al giudizio del legale

rapp.te della stessa<sup>2</sup> e l'assenza dello stesso responsabile civile, mai evocato in giudizio, il Landi deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittogli perché il fatto non sussiste.

---

2 L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità. (Fattispecie in tema di usura, nella quale la Suprema Corte, in difetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritenesse illecita la prassi bancaria oggetto di contestazione in tema di determinazione del tasso soglia - emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti - ha ritenuto che nessuna censura potesse essere posta a carico degli imputati, presidenti di banche). [Sez. 2, Sentenza n. 46669 del 23/11/2011 Ud. (dep. 19/12/2011 )]. Vedi anche Usura bancaria e commissione di massimo scoperto e soggettivo del reato. Di Piloni Mirco in DIRITTO PENALE E PROCESSO (Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.) ANNO 2012 FASC. 6 PAG. 730., editoriale nel quale si analizza proprio: 1. La rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della consumazione del reato di usura bancaria da parte dei funzionari e dei rappresentanti legali degli istituti di credito. 2. L'elemento soggettivo del reato commesso dai rappresentanti legali. 3. Profili civili e sanzionatori verso gli istituti di credito.

La sentenza in epigrafe conferma che in forza dell'art. 644, comma 4, c.p., la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, anche per i rapporti antecedenti all'introduzione dell'art. 2-bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la l. 28 gennaio 2009, n. 2. Due sono i punti centrali della decisione: il primo è costituito dall'individuazione di una posizione di garanzia in capo ai rappresentanti legali delle banche, da cui discendono rilevanti doveri di vigilanza e controllo in materia di determinazione dei tassi di interesse, con conseguente responsabilità penale dei vertici degli istituti di credito nel caso di superamento delle soglie

Il termine congruo per il deposito della motivazione va indicato in giorni novanta.

**p.q.m.**

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del Tribunale di Potenza in data 21 novembre 2012 appellata dal Procuratore Generale e dalla parte civile,

**assolve**

LANDI Dino dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Potenza data udienza

		Il Presidente relatore <i>Francesco Verdoliva</i> Francesco Verdoliva
--	--	---

di legge antiusura stabilite dai decreti del Ministro del Tesoro; il secondo attiene al riconoscimento di uno stato di buona fede verso gli stessi rappresentanti legali ai sensi dell'art. 5 c.p., come autorevolmente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in forza delle circolari della Banca d'Italia che, all'epoca dei fatti non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia, nonché alla luce di una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato.